



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 3670/2024 R.G.L.,
promossa

D A

CHIAVETTA GIOACCHINO, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mannone ed elettivamente domiciliato in Partinico, via Francesco Crispi. n. 25

- *ricorrente* -

C O N T R O

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182

- *resistente* -

E C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana, n. 59.

- *resistente* -

All'udienza del 09/04/2026 ha pronunciato

S E N T E N Z A

mediante lettura del seguente

D I S P O S I T I V O

Condanna il Ministero dell'Interno a riconoscere la parte ricorrente vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, lett. a della L. 266/2005, ed il diritto dello stesso ad essere inserito nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno ex art. 3 comma 3 d.P.R. n. 243/2006 ed ai benefici ivi previsti;

dichiara che la parte ricorrente, quale vittima del dovere ex art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, è affetta da una percentuale di invalidità residua permanente, nonché di una riduzione della capacità lavorativa specifica in misura pari al 30%;

condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;

compensa le spese di lite tra l'INPS e le altre parti processuali.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12/03/2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e l'I.N.P.S. per sentire *“Annullare il provvedimento dell'08 maggio 2020 della Prefettura di Cagliari con cui si trasmetteva e si notificava al Sig. Chiavetta nota di rigetto da parte del Ministero dell'Interno; • Condannare il Ministero dell'Interno al riconoscimento, quale vittima del dovere ex art. 1 comma 563 comma b), c) d) e/o e) e/o quale soggetto equiparato a vittima del dovere ex art. 1, comma 564, L. n. 266 del 2005, del sig. Chiavetta Gioacchino ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge determinandone la decorrenza dal 07/02/2009; • Ritenere e dichiarare lo status di “vittima del dovere” in favore del sig. Chiavetta Gioacchino, a seguito dell'evento verificatosi durante lo svolgimento di un servizio d'istituto e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Interno tenutario della graduatoria unica, ad inserirlo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 07/07/2006, ex art. 1 comma 563 e 564 Legge n.266/2005 ed ex Legge 3.08.2006 n. 204/2006 con decorrenza dal 07/02/2009; • Ritenere e dichiarare che la percentuale di invalidità complessiva del sig. Chiavetta Gioacchino, quale vittima del dovere ex art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 è del 30% o nella misura maggiore o minore stabilita dal nominando CTU e comunque non è inferiore alla misura del 25% e • Di conseguenza, riconosce in favore di parte ricorrente i benefici previsti dalle vigenti normative nei limiti della prescrizione decennale con decorrenza dal 07/02/2009 e per l'effetto condannare parte resistente all'elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04 a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente accertata a parte ricorrente nella misura del 30% o nella misura maggiore o minore stabilita dal nominando CTU e comunque non è inferiore alla misura del 25% oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo; • Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla speciale elargizione, beneficio extra pensionistico, per le invalidità inferiori all'80% pari ad € 2.000,00 per ogni punto di invalidità riconosciuto ex l. 20 ottobre 1990, n. 302, l. 3 agosto 2004, n. 206 e l. 29 novembre 2007 n. 22, con decorrenza dal 07/02/2009 oltre rivalutazione monetaria annuale ed interessi fino al soddisfo; • Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente allo speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dall' art. 5, comma 3 della legge n. 206 del 2004, dall'art. 2, co. 105, L. n. 244 del 2007 pari ad euro 1.033,00 oltre alla perequazione*

annuale di legge e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere il predetto assegno con decorrenza dal 07 febbraio 2009, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo; • Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegno vitalizio disciplinato dall'art. 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, dall'art. 4 comma 1 D.P.R. n. 243 del 2006 e dall'art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003, di euro 500,00 oltre alla perequazione annuale di legge e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere il predetto assegno con decorrenza dal 07 febbraio 2009, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo; • Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha anche diritto all'aumento della pensione, anche in ragione della quota pensionabile del 7,5% e dell'aumento figurativo, nei confronti di chi con invalidità non inferiore al 25% abbia continuato a lavorare, e di conseguenza • Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha anche diritto a percepire gli arretrati pensionistici della quota pensionabile del 7,5 % dall'08/09/2022, data dell'inizio del periodo di quiescenza; • Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha anche diritto all'esenzione IRPEF della pensione diretta con il riconoscimento della restituzione della quota IRPEF trattenuta negli anni pensionistici a partire dall'08/09/2022, data dell'inizio del periodo di quiescenza; • Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha anche diritto all'esenzione IRPEF della pensione privilegiata diretta di prima categoria con il riconoscimento della restituzione della quota IRPEF trattenuta negli anni pensionistici a partire dal 16/12/2022, data dell'inizio del riconoscimento della predetta pensione privilegiata; • Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha anche diritto alla revisione e rivalutazione delle percentuali di invalidità per aggravamento fisico e per il riconoscimento del danno biologico e morale; • Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha anche diritto a borse di studio esenti da imposizioni fiscali a favore dei familiari; • Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. n. 206 del 2004; • Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha anche diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica estesa ai medicinali di fascia "C", a favore anche dei familiari, nonché ad ogni altro beneficio di legge concedibile quale vittima del dovere; • Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha anche diritto, in generale a ogni beneficio conseguenziale al riconoscimento ai sensi della legge 265/2006 previsto dalla vigente normativa; • Condannare il Ministero dell'Interno, al pagamento delle spese e dei compensi professionali". A sostegno delle superiori domande esponeva di avere inoltrato al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato Ufficio Assistenza ed Attività Sociali Vittime del Dovere Area 1, in data 7 febbraio 2019, domanda per il riconoscimento e l'iscrizione nella graduatoria nazionale delle vittime del dovere ai fini di potere ottenere tutti i benefici di legge spettanti; soggiungeva, infatti, che "La domanda di riconoscimento di vittima del dovere con annessi

tutti i benefici di legge è scaturita dall'increscioso sinistro in cui è rimasto vittima l'odierno ricorrente durante il suo servizio. Specificatamente il giorno 16/06/1992 il Sig. Chiavetta, militare dell'Arma dei Carabinieri, mentre espletava il turno 19.00-01.00 per conto del Ministero dell'Interno, unitamente ad altri militari, in località "Punta Etreddu" del Comune di San Giovanni Suergiu (Ca), riceveva una chiamata d'intervento dalla Centrale Operativa per un intervento d'urgenza. Nell'immediatezza l'odierno ricorrente insieme al collega Medda Giovanni, che si poneva al volante, salivano sulla vettura di servizio Alfa Romeo targata FI 317 BV e si recavano in località Carbonia. Nel percorrere la strada, giunti in prossimità di una curva destrorsa, il mezzo usciva fuori strada finendo in un canale urtando con la parte anteriore del mezzo un ponticello in cemento armato posto in una strada secondaria che immetteva in quella comunale; ciò poiché vi era un malfunzionamento dei freni [...] La legione Carabinieri di Cagliari, Compagnia di Carbonia, in relazione alla Dipendenza da Cause di Servizio di Lesione Traumatica, in data 17/06/1992 inviava all'Ospedale Militare di Cagliari la relazione sull'evento accaduto ai fini della valutazione della causa di servizio e in data 08/07/1992 l'Ospedale Militare di Cagliari ne riconosce la sussistenza (All. n. 4). 5. In data 12/01/1994 il Dott. Rigoglioso nella sua consulenza tecnica di parte riconosce un'invalidità nella misura così determinata: inabilità temporanea assoluta pari a 120 giorni e un periodo di inabilità temporanea relativa pari a 60 giorni. L'invalidità residua permanente veniva valutata nella misura del 30%. (All. n. 5) 6. In data 10/03/1994 la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Cagliari riconosce al Sig. Chiavetta l'equo indennizzo e la categoria 8° Tabella A "MASSIMA" (All. n. 6). 7. In data 08/09/2020 con verbale modello BL/S – n. ME122004675 il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina (all. n. 7) riconosce all'odierno ricorrente la non idoneità permanente al servizio militare incondizionato in modo assoluto collocandolo in quiescenza, ultima sede di servizio a Palermo Piazza Verdi Sede Reparto Investigativo dell'Arma dei Carabinieri. 8. In data 16/12/2022 con verbale modello BL/B – n. ME122006825 il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina riconosce all'odierno ricorrente la Pensione diretta di Privilegio Ordinaria a vita comportando l'aumento del 10 % della pensione ordinaria (All. n. 8)" (cfr. pag. 2 del ricorso); lamentava che in riscontro alla predetta istanza aveva ricevuto il rigetto della stessa motivato sulla scorta del fatto che "la predetta istanza è improcedibile, in quanto tardiva, essendo stata prodotta in data 5 febbraio 2019, dunque oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c." (cfr. allegato n. 2 del ricorso); deduceva, quindi, "pur avendo l'odierno ricorrente presentato la domanda a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 266/2005, cit., per il sinistro subito per causa di servizio nel corso dello svolgimento del suo lavoro nel 1992, non poteva negarsi il suo diritto ad essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243/2006, e a percepire le prestazioni assistenziali

nei limiti della prescrizione decennale a far data dalla domanda del 07/02/2009 (ultimi dieci anni prima dell'invio della domanda di riconoscimento di "vittima del dovere")".

Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Ministero convenuto, preliminarmente, eccependo la prescrizione dei benefici richiesti dalla parte ricorrente e, nel merito, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto; si costituiva in giudizio, altresì, l'Ente previdenziale, preliminarmente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti in ordine al riconoscimento dei benefici ai fini pensionistici e, in subordine, il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto in ordine alle domande spiegate in ricorso, nonché, in ulteriore subordine, *"l'improponibilità e/o l'improcedibilità dell'azione giudiziaria volta ad ottenere l'aumento figurativo del trattamento pensionistico per mancanza della necessaria domanda amministrativa e/o del ricorso amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 443 c.p.c."*.

La causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 9 aprile 2026.

Preliminarmente, quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, si richiamano le argomentazioni della Corte di Cassazione, secondo cui *"la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo attestata sul seguente principio di diritto: «In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale» (Cass. Sez.Un. 16/11/2016, n. 23300, seguito da Cass. Sez. Un. 11/04/2018, n. 8982); a siffatto principio questa Corte intende dare continuità (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 21606 del 22 agosto 2019). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, invece, «Appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti - comprese quelle nelle quali si alleggi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono, quantificandone l'importo -, nonché quelle di risarcimento danni per l'inadempimento della corrispondente*

obbligazione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha devoluto alla giurisdizione contabile la domanda volta alla condanna dell'INPS alla riattivazione dell'erogazione della pensione e al risarcimento del conseguente danno da ritardo)” (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 28358 del 26/10/2025).

Sempre in via preliminare, con riferimento al difetto di legittimazione passiva sollevato dall'INPS, occorre evidenziare che in base al tenore delle domande giudiziali (cfr. conclusioni di cui al ricorso introduttivo), la legittimazione passiva deve essere riconosciuta unicamente in capo al Ministero dell'Interno, poiché soggetto abilitato dalla legge al riconoscimento dello status di vittima del dovere *ex art. 1 comma 563 comma b), c) d) e/o e) e/o* quale soggetto equiparato a vittima del dovere *ex art. 1, comma 564, L. n. 266 del 2005*, con la conseguente concessione dei benefici assistenziali di legge. L'art. 2, DPR 28 luglio 1999, n. 510, infatti, stabilisce che *“1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:*

a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;

c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza è, altresì, competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”. Inoltre, quanto

alle certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata o comune, l'art. 19, DPR cit. prevede che *“1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione attestante la condizione di invalido o di caduto su domanda dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi titolo. 2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui al comma 1, la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidita', la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale della invalidita'. 3. Ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti danno comunicazione al prefetto della provincia di residenza dell'interessato dell'attribuzione, anche provvisoria, dei benefici, precisandone le patologie invalidanti. 4. Copia dell'atto deliberativo e', comunque, trasmessa dal Ministero dell'interno al prefetto competente”*

Conseguentemente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS.

Ancora, preliminarmente, per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata in memoria di costituzione, giova richiamare il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 16193/2025 pubblicata il 16/06/2025, dove è stato affermato che *“la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”*. Segnatamente, secondo la Suprema Corte *“deve anzitutto ricordarsi che la nozione tradizionale di "status", che la dottrina classica intendeva in senso "comunitario", ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare (dove la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, allorché l'emersione del principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico liberale e dell'organizzazione economica e sociale del modo di produzione capitalistico, ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione. Va però parimenti ricordato che tale revisione critica (che la dottrina inglese ha efficacemente riassunto nel passaggio dallo "status" al "contratto", al fine di rimarcare che nessun vincolo giuridico può modernamente giustificarsi in assenza di una manifestazione di volontà del soggetto che vi è astretto) ha scontato a sua volta, in età contemporanea, il progressivo affacciarsi della consapevolezza che l'opzione di politica legislativa di astrarre dalle differenze di condizione delle persone non è di per sé la più idonea ad assicurarne in concreto l'eguaglianza, sussistendo nella società dominata dal modo di produzione capitalistico*

rilevanti "ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": come mirabilmente afferma l'art. 3, comma 2°, Cost.-

Proprio per ciò, parallelamente all'assunzione da parte dei pubblici poteri del compito di "rimuovere" tali ostacoli di fatto, ha ricevuto nuova legittimazione la scelta politica di assumere gruppi e categorie di persone come punti di riferimento di normative speciali, allo scopo di farne oggetto di protezione e perequazione rispetto al resto della collettività. Ed è proprio in relazione a tali obiettivi di eguaglianza sostanziale che la dottrina è tornata a rivolgere la sua attenzione al concetto di "status", rinvenendovi schemi utili per l'interpretazione e la qualificazione degli strumenti giuridici apprestati per l'attuazione degli obiettivi protettivi e perequativi fatti propri dalle politiche pubbliche. In questa nuova prospettiva, la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti. **Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis"**, avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale; per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale. Dell'evoluzione che dianzi s'è sommariamente tracciata è stata testimone la stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, **deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né**

discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.). D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla conseguenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi). È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di

amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualisticoassicurativi (secondo comma), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è

visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito” (cfr. Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità, tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 e 2658 del 2025).

Alla luce della giurisprudenza richiamata, deve anzitutto ritenersi infondata l’eccezione di prescrizione con riferimento allo status di vittima del dovere; mentre, per quanto riguarda i benefici assistenziali eventualmente spettanti, questi ultimi vanno sì riconosciuti nei limiti della prescrizione decennale, ma a far data dalla domanda diretta al conseguimento degli stessi (cfr. allegato n. 1, raccomandata del 7 luglio 2019).

Nel merito, il ricorso va accolto.

Si evidenzia, innanzitutto, come l’amministrazione convenuta non abbia preso posizione, in maniera precisa, sulle circostanze di fatto allegate dalla parte ricorrente, pur avendone specifico onere processuale *ex art. 416 c.p.c.*, limitandosi invece ad una generica contestazione (cfr. memoria di costituzione).

Ciò posto, occorre rilevare che ai sensi di quanto disposto dal comma 563 della legge 266/2005 *“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*
- d) in operazioni di soccorso;*
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;*
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.*

Inoltre, ai sensi del successivo comma 564, *“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.* Dispone poi il comma 565 che *“Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la*

corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.”.

Occorre evidenziare che, alla luce della più recente e maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, deve affermarsi che ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere non è necessario che il rischio affrontato dal pubblico dipendente nello svolgimento dell'attività di servizio sia eccedente il rischio ordinario connaturato alla tipologia del servizio, atteso che il tenore letterale della norma richiamata evidenzia come il solo requisito richiesto per essere riconosciuti vittime del dovere è quello che il decesso o l'invalidità siano conseguenti a lesioni subite in conseguenza di eventi verificatisi nell'ambito delle funzioni elencate alle lettere da a) ad e).

Considerato che, nel caso di specie, la dinamica dell'evento non è contestata, così come non è contestato che il ricorrente ha subito la lesione che ha dato causa alla sua invalidità mentre espletava un turno 19.00-01.00 per conto del Ministero dell'Interno, unitamente ad altri militari, in località “Punta Etreddu” del Comune di San Giovanni Suergiu (Ca), dopo aver ricevuto una chiamata d'intervento dalla Centrale Operativa per un intervento d'urgenza.

Pertanto, il ricorrente deve essere riconosciuto vittima del dovere, atteso che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nello svolgimento del servizio assegnato, come è stato nel caso di specie (cfr. Cass. 26012/2018; Cass. 10791/2017).

Quanto alla determinazione della percentuale di invalidità permanente quale vittima del dovere in applicazione delle tabelle di calcolo di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009 il consulente di parte – le cui argomentazioni e conclusioni non sono state specificamente contestate – ha concluso nella sua relazione che: *“Da quanto sopra esposto si evince che in seguito all'incidente stradale occorsogli in data 17/06/1992 il periziando CHIAVETTA GIOACCHINO riportò: "Frattura 3° distale omero sn con lesione del nervo radiale".*

Di tale lesione permangono oggi gli esiti sopra descritti in esame obiettivo e che sono rappresentati principalmente da una limitazione funzionale dolorosa del gomito sn con perdita grave della forza muscolare dell'arto e paralisi dei muscoli dipendenti dal nervo radiale di sn.

Tali esiti possono ormai considerarsi stabilizzati e non emendabili.

Stante quanto accertato si può affermare che in seguito al suddetto trauma il periziando soffrì un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 120 giorni ed un periodo di inabilità temporanea relativa pari a 60 giorni.

L'invalidità residua permanente può essere equamente valutata nel corrispettivo del 30%, in egual misura può essere valutato la riduzione della capacità lavorativa specifica” (cfr. allegato n. 5).

Il ricorso, pertanto, va accolto e va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno ex art. 3 comma 3 d.P.R. n. 243/2006 ed ai benefici ivi previsti all'art. 4: "a) *in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:*

1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidità, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;

2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;
b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:

1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;

2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;

3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;

c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:

1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;

2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;

3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

come in epigrafe.

Così deciso in Palermo il 09/04/2026.

Il Giudice
Giuseppe Tango

